COMUNE DI CASTELFRANCI



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 - 83040 Castelfranci (AV) telefono: 0827/72005 - U.T.C. 0827/72673 - fax: 0827/72071 e-mail <u>info@pec.comune.castelfranci.av.it</u>

ORDINANZA SINDACALE - prot. n. 4269 del 23/07/2024

OGGETTO: TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ed i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in occasione di gelate;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade; Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Visti gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Udita la Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire, entro 20 giorni dalla presente:

- 1) le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade ed i marciapiedi;
- 2) le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade ed i marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
- 3) la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- 4) di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
- 5) di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.

E' fatto inoltre obbligo di:

- 1) provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- 2) adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- 3) provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- 4) eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da €uro 173,00 a €uro 694,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, inviata all'ufficio di Polizia Municipale e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

E' di competenza del Corpo di Polizia Locale e dei restanti organi di polizia stradale vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito comunale.